

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1182)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 aprile 1970 (V. Stampato n. 2213)*

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(GASPARI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CARON)

e col Ministro delle Finanze

(BOSCO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1970*

**Copertura del disavanzo della gestione 1969
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al disavanzo della gestione 1969, è autorizzata, per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti di cui al primo comma dell'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, oltre che a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai sensi dei tre ultimi comma del citato articolo, ad emettere direttamente obbligazioni.

Art. 2.

Le emissioni delle obbligazioni di cui al precedente articolo 1 saranno effettuate con le modalità e alle condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 3.

Le obbligazioni da emettersi in forza dell'articolo 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 4.

In attesa di poter procedere alla realizzazione dei mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche previsti dall'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, o all'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario da estinguersi con il ricavo degli stessi mutui o delle stesse obbligazioni.

Art. 5.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche previsti dall'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, le obbligazioni e le aperture di credito di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, nonché tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 6.

L'onere relativo alle obbligazioni ed alle aperture di credito di cui alla presente legge farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.